



Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER I SERVIZI AGLI STUDENTI E SERVIZI GENERALI

**REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA ANNO ACCADEMICO
2020/2021 - TABELLA ALLEGATO 1 INTEGRAZIONE**

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con il Decreto Rettoriale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n°89 del 16 aprile 2012 e s.m.i.;
- VISTA la legge n. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA la Legge n. 390 del 2.12.1991 recante "Norme sul diritto agli studi universitari";
- VISTO il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306 contenente il Regolamento recante la disciplina in materia di contributi universitari;
- VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 - Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6;
- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in particolare l'articolo 1 comma 257 che prevede: "Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.";
- VISTO il D.M. 234/2020 relativo all'estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo annuale per l'iscrizione alle Università Statali previsto dal D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, in particolare l'articolo 1 lettera b) nella quale si prevede di "incrementare l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, calcolato con le medesime modalità di cui alla lett. a), superiore a 20.000 euro e non superiore a 30.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, comma 257, della legge 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del



predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della l. 232/2016, nel seguente modo:

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
$20.000 < X \leq 22.000$	80%
$22.000 < X \leq 24.000$	50%
$24.000 < X \leq 26.000$	30%
$26.000 < X \leq 28.000$	20%
$28.000 < X \leq 30.000$	10%

VISTO

il Regolamento contribuzione studentesca relativo all'anno accademico 2020/2021, emanato con il D.R. n. 739 del 31 luglio 2020, e in particolare la prima pagina dell'allegato 1 nella quale è riportata la seguente tabella, che si applica agli studenti che non hanno i requisiti per l'applicazione dell'esonero totale dalle tasse e hanno i requisiti per l'applicazione del contributo calmierato studenti in corso e fuori corso entro un anno:

ISEE		Contributo onnicomprensivo annuale calmierato studenti in corso e fuori corso entro un anno
da	a	
23.000,01	24.000,00	$(\text{ISEE} - 13.000,00) \times 0,07 \times 0,5$
24.000,01	26.000,00	$(\text{ISEE} - 13.000,00) \times 0,07 \times 0,3$
26.000,01	28.000,00	$(\text{ISEE} - 13.000,00) \times 0,07 \times 0,2$
28.000,00	30.000,00	$(\text{ISEE} - 13.000,00) \times 0,07 \times 0,1$

CONSIDERATO

che come indicato nelle pratiche presentate agli Organi Accademici e al Consiglio degli Studenti la tabella in argomento riguarda la previsione dell'applicazione del nuovo contributo calmierato ridotto per ISEE tra 23.000,01 e 30.000,00, come indicato nel D.M.;

CONSIDERATO

che come riportato nel D.M. la graduazione del contributo calmierato deve essere applicata in misura decrescente rispetto all'ISEE del nucleo familiare;

VALUTATO

che per mero errore materiale la tabella inserita nel Regolamento contribuzione studentesca riporta esclusivamente il calcolo della riduzione del contributo calmierato mentre sarebbe opportuno che riportasse il calcolo del contributo calmierato dovuto, al netto della riduzione;

VALUTATO

che l'eventuale applicazione, in modo automatico, delle formule riportate nella tabella determinerebbe l'irrazionale situazione



che, a parità di condizioni di merito, lo studente con un ISEE superiore avrebbe un contributo calmierato inferiore;

VALUTATA pertanto, la necessità di riportare nella tabella le formule per determinare l'importo del contributo calmierato, al netto della riduzione;

VALUTATO ogni ulteriore motivo di opportunità e d'urgenza;

DECRETA

ART. 1 La tabella, inserita nella prima pagina dell'allegato 1 del Regolamento contribuzione studentesca relativo all'anno accademico 2020/2021, riferita agli studenti che non hanno i requisiti per l'applicazione dell'esonero totale dalle tasse e hanno i requisiti per l'applicazione del contributo calmierato, studenti in corso e fuori corso entro un anno, è sostituita dalla seguente:

ISEE		Contributo onnicomprensivo annuale calmierato studenti in corso e fuori corso entro un anno
da	a	
23.000,01	24.000,00	(ISEE-13.000,00) X 0,07 X 0,5
24.000,01	26.000,00	(ISEE-13.000,00) X 0,07 X 0,7
26.000,01	28.000,00	(ISEE-13.000,00) X 0,07 X 0,8
28.000,00	30.000,00	(ISEE-13.000,00) X 0,07 X 0,9

ART. 2 Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito web dell'Università.

ART. 3 Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione nel sito dell'Università.

Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale

Visto del Direttore Generale e del Dirigente DIRCTER